# REGOLAMENTO (CE) N. 1558/98 DELLA COMMISSIONE

## del 17 luglio 1998

che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

IT

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 759/98 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CE) n. 1445/95 prevede, all'articolo 12, le modalità relative alle domande di titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/ 87 (4);

considerando che il regolamento (CEE) n. 2973/79 ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il terzo trimestre 1998;

considerando che i quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli per il terzo trimestre 1998 sono inferiori a quelli disponibili; che tali domande possono quindi essere accolte integralmente,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione presentate nel mese di luglio 1998 per le carni bovine oggetto del regolamento (CEE) n. 2973/79, per il terzo trimestre 1998, sono accettate integralmente.

#### Articolo 2

Nei primi dieci giorni del quarto trimestre 1998 possono essere presentate, in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1445/95, domande di titoli relativi alle carni di cui all'articolo 1, per il seguente quantitativo: 5000 t.

# Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 143 del 27. 6. 1995, pag. 35.

<sup>(</sup>²) GU L 105 del 4. 4. 1998, pag. 7. (²) GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44. (4) GU L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.